Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 - suppl.)

Il testo del presente decreto è modificato ed integrato ai sensi del D.M. 03/09/2001.

Art. l

Scopo

1.1 Il presente decreto ha lo scopo di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con esclusione dei rischi derivanti dai fumi emessi, in caso d'incendio, dai suddetti materiali.

Art. 2

Definizioni

- 2.1 *Materiale*. Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
- 2.2 Reazione al fuoco. Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a questo i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
- 2.3 Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi. Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
- 2.4 Certificato di prova. Rapporto rilasciato dal centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
- 2.5 *Produttore*. Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. E parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione Europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE. (1)
- 2.6 *Marchio di conformità*. Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:
- nome od altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;

- estremi dell'omologazione.
- 2.7 Dichiarazione di conformità. Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.
- 2.8 Campionatura testimone. Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio riconosciuto legalmente dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova. (1)

Art. 3 (2)

Metodi di prova

- 3.1 I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:
- UNI ISO 1182 (dicembre 1995) Prove al fuoco Prodotti edilizi Prove di non combustibilità;
- UNI 8456 (ottobre 1987) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
- UNI 8457 (1987) e UNI 8457/AI (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia -Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
- UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/Al (maggio 1996) Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante:
- UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175JFAl (luglio 1994) Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.
- 3.2 In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.
- 3.3 I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione -gennaio 1998).
- 3.4 L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14/01/1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26/06/1984".

3.5 Per i materiali suddetti non viene rilasciato alcun atto di omologazione.

Art. 4

Materiali e relativi metodi di prova

4.1 Nell'elenco allegato A2.1 sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.

Art. 5 (3)

Classificazione dei materiali

- 5.1 I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili secondo i risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).
- 5.2 I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:
- l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50 °C;
- la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;
- la perdita di massa media non deve superare il 50 per cento della massa originale media dopo il raffreddamento.

Art. 6

Impiego dei materiali

- 6.1 La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
- 6.2 Le norme suddette dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo della omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: "E' stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il"

Art. 7 (3)

Certificazione

7.1 Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26/03/1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 07/12/1984, n. 818" provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.

Art. 8

Procedure per l'omologazione dei materiali

- 8.1 Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione. Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.
- 8.1.1 Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura:
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella «testimone» nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime.

L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.

Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.

Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica il C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.

8.1.2 Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E.

Tali laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova (4).

- 8.2 Domanda di omologazione. Per ottenere la omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dalla scheda tecnica e dal certificato di prova del materiale medesimo.
- 8.3 Autorizzazione ministeriale. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 07/08/1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato. (1)

8.4 Marchio e dichiarazione di conformità. I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.

Art. 9

Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione

- 9.1 *Durata*. L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.
- 9.2 Rinnovo e decadenza. Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, ameno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca altri dell'omologazione. Negli casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1. e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni di normative o alle modifiche apportate ai materiali.

L'omologazione decade automaticamente materiale subisce qualunque modifica. una l'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

- dell'interno 9.3 Revoca. Ministero Il l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione de1 marchio di conformità dell'omologazione.
- 9.4 *Pubblicazione*. Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco aggiornato dei materiali omologati. Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.

Art. 10

Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione

10.1 Per la classificazione dei materiali ai fini diversi della omologazione cioè materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo, materiali di limitata produzione, si seguono le

stesse procedure di cui all'art. 8.1. sostituendo alla scheda tecnica una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal C.S.E, riportante anche il locale nel quale il materiale verrà (o è) installato.

- 10.2 I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del C.S.E. o, su richiesta, del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, se la certificazione è richiesta da quest'ultimo.
- 10.3 Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione della partita di detto materiale.

Art. 11 (5)

Accertamenti e controlli

- 11.1 Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.
- 11.2 Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.
- 11.3 Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:
- a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;
- b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalità fissate dal C.S.E.;
- c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8.
- 11.4 Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.
- 11.5 La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni.

Art. 12

Invio delle domande e documentazione

12.1 Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti artt. 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1. debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Omissis -

Si omettono gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 in quanto abrogati, con effetto dal 1° novembre 2001, dall'art. 4 del D.M. 03/09/2001.

METODI DI PROVA PER I MATERIALI ISOLANTI

DEFINIZIONI

Materiale isolante: è il manufatto commercializzato come tale individuabile tramite la sua denominazione commerciale.

Componente isolante: nei materiali isolanti è l'elemento, o l'insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare.

Materiale isolante in vista: il materiale isolante suscettibile una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; il materiale è considerato in vista pure se, una volta posato, viene ricoperto da tappezzeria o da tinteggiatura.

Materiale isolante non in vista: il materiale isolante inserito in una intercapedine integralmente delimitato da strutture di adeguata resistenza al fuoco e, pertanto, non suscettibile, una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; anche il cosiddetto «isolamento a cappotto» è considerato materiale isolante non in vista.

NOTE

- (1) Punto così sostituito, a decorrere dal 1° novembre 2001, dall'art. 1 del D.M. 03/09/2001.
- (2) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° novembre 2001, dall'art. 1, comma 3, del D.M. 03/09/2001.
- (3) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° novembre 2001, dall'art. 1 del D.M. 03/09/2001.
- (4) Punto così sostituito, con effetto dal 1° novembre 2001, dall'art. 1 del D.M. 03/09/2001.
- (5) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° novembre 2001, dall'art. 1, comma 8, del D.M. 03/09/2001.
- (6) Degli allegati ancora in vigore si riporta soltanto il presente, omettendo i paragrafi relativi ai metodi di prova, alla descrizione delle apparecchiature, alle procedure, etc., perché di specifico interesse di laboratorio.